

## Foglio informativo relativo ad operazioni di Sconto

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### ViViBanca S.p.A.

Via Giolitti, 15 - 10123 Torino - tel. 011.19781000

Sede Secondaria: Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno

Fax 011.19698000 sito web [www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it) e-mail: [info@vivibanca.it](mailto:info@vivibanca.it)

Cap. Soc.: € 31.397.751,00 - Iscr. Reg. Imprese Torino Cod. Fisc. e P. Iva 04255700652

Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

### DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Sede (indirizzo)

Telefono e e-mail

Iscrizione ad Albi o Elenchi

Numero Delibera Iscrizione Albo/Elenco

Qualifica

### CHE COS'È LO SCONTO

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto.

Il credito viene ceduto alla banca salvo buon fine, per cui il cliente resta obbligato nei confronti della banca fino a quando questa non riscuote il credito trasferitole.

Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), crediti non cartolari (semestralità ed annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti rappresentati da titoli non cambiari.

L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti o dei crediti scontati
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista e comunque in presenza di un giustificato motivo.

### APERTURA DI CREDITO ASSISTITA DALLA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI EX LEGGE 662/96

È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, che le aperture di credito vengano assistite dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOSTESI	COSTO DELL’AFFIDAMENTO SU BASE TRIMESTRALE	TAEG
<b>Esempio 1:</b> Affidamento di <b>Euro 5.000,00</b> Utilizzato nel trimestre: <b>Euro 5.000,00</b>	<b>Euro 145,00</b>	<b>12,49%</b>
<b>Esempio 2:</b> Affidamento di <b>Euro 50.000,00</b> Utilizzato nel trimestre: <b>Euro 50.000,00</b>	<b>Euro 1.360,00</b>	<b>11,66%</b>

I costi riportati nella tabella sono orientativi.

### VOCI DI COSTO

Tasso debitore annuo nominale massimo sulle somme utilizzate	<b>10,00%</b>
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di sconto può essere consultato in Filiale (si veda la categoria “Anticipi e sconti”).

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI	
Giorni banca:	
• su piazza	8 giorni lavorativi
• fuori piazza	10 giorni lavorativi
Commissioni di incasso:	
• su piazza	Euro 8,00
• fuori piazza	Euro 10,00
Spese borderò	0,20%
Commissione su effetti protestati	Euro 30,00
Commissione per richiamo/insoluto effetto	Euro 30,00
Spese invio comunicazioni periodiche	Euro 1,50
Richiesta elenco movimenti ultimi 4 anni	Euro 1,00
Richiesta elenco movimenti oltre 4 anni	Euro 5,00
Richiesta copia estratto conto scalare successivi al 2010	Euro 2,00 ad estratto conto
Richiesta copia estratto conto scalare precedenti al 2010	Euro 10,00 ad estratto conto
Richiesta copia documentazione e ricerche (per singolo documento):	
• contratti	Euro 5,00
• contabili	Euro 1,00
• F24/F23	Euro 2,00
Commissione avvio iter CAI	Euro 10,00

Recupero spese invio posta ordinaria	Euro 1,50
Recupero spese invio posta raccomandata	Euro 6,00
Recupero spese invio telegramma	Euro 10,00
Richiesta copia assegni bancari e circolari	Euro 10,00

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in **qualsiasi momento** senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se la linea di credito è concessa a tempo determinato, la Banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. In questi casi la Banca chiede al cliente la l'immediato pagamento degli effetti, ricevute e documenti presentati, anche se a scadere o scaduti dei quali non si conosce l'esito, addebitando l'importo precedentemente anticipato sul conto corrente ordinario del cliente. Se la linea di credito è concessa a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Decorso il termine di preavviso, il cliente è tenuto al pagamento degli effetti, ricevute e documenti presentati, anche se a scadere o scaduti dei quali non si conosce l'esito, addebitando l'importo precedentemente anticipato sul conto corrente ordinario del cliente. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

### Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 10 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (**ViViBanca S.p.A - Ufficio Reclami – Via Giolitti, 15 10123 – Torino – Telefono: 011 19781060 - fax: 011 1969809 – indirizzo mail: [reclami@vivibanca.it](mailto:reclami@vivibanca.it), [vivibanca.reclami@pec.it](mailto:vivibanca.reclami@pec.it)**), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere all'intermediario.
- **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it). In data 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui funzionamento la Banca fornisce informazioni sul proprio sito web. Il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa

dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

## LEGENDA

<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	Gli interessi possono essere addebitati sul conto corrente solo se il cliente espressamente autorizzi ai sensi dell'art. 120 TUB, lettere a) e b) del II comma. In ogni caso sono conteggiati il 31 dicembre di ciascuno anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura dell'apertura di credito o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli interessi vengono conteggiati al termine dell'apertura di credito per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.
<b>Giorni Banca</b>	Giorni ulteriori rispetto alle scadenze degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
<b>Sconfinamento extrafido</b>	Nel caso dello sconto si ha sconfinamento quando la Banca accetta anticipi di crediti che eccedono la linea di credito accordata al cliente.
<b>Tasso Euribor (European Interbank Offered Rate)</b>	Indice che misura il costo del denaro a breve termine nell'area Euro. Tasso interbancario di riferimento diffuso quotidianamente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Europea concedono i depositi in prestito.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso debitore annuo effettivo</b>	È il tasso debitore annuo comprensivo della capitalizzazione degli interessi.
<b>Tasso di interesse di mora</b>	Rappresenta il maggior tasso che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di recesso da parte della Banca dal rapporto di apertura di credito in conto corrente.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria "Anticipi e sconti", aumentarlo di un quarto, aggiungere altri 4 punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.